

Decreto del Ministero dell'Interno 15 novembre 1989

Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo.

(Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1989)

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983, sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del [26 giugno 1984](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Sentito il parere del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica [29 luglio 1982](#), n. 577,

Rilevata la necessità di chiarire il contenuto del punto 4), lettera b), dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983 e di dettare contestualmente norme transitorie di applicazione;

DECRETA:

Art. 1

Il punto 4), lettera b), dell'art. 2 del decreto ministeriale [6 luglio 1983](#) è abrogato.

Art. 2

I sedili non imbottiti o non rivestiti già installati alla data di entrata in vigore del presente decreto e costituiti da materiali rigidi combustibili non classificati alla reazione al fuoco con le procedure di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, possono rimanere in opera fino al 31 dicembre 1998.

I suddetti sedili installati in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere classificati e risultare di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; nel caso in cui siano previsti accorgimenti migliorativi delle condizioni di sicurezza dei locali, come indicato all'art. 2 del decreto ministeriale 6 luglio 1983, possono risultare di classe non superiore a 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.